

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 859 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonello MILIA, Luigi Paolo SANNIA e della società ASD MARZIO LEPRI TORRES, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonello MILIA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Marzio Lepri Torres, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Marzio Lepri Torres, consentito e comunque non impedito che il tecnico sig. Luigi Paolo Sannia, in occasione delle gare del Campionato di Eccellenza Femminile girone A del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. della stagione sportiva 2025-2026 Marzio Lepri Torres – Castello Cagliari dell'11.1.2026, Audax - Marzio Lepri Torres del 17.1.2026, Caprera - Marzio Lepri Torres del 25.1.2026, Marzio Lepri Torres – Alghero dell'1.2.2026, Gioventù Assemini Calcio - Marzio Lepri Torres del 21.2.2026, Marzio Lepri Torres – Calcio Tortoli dell'1.3.2026 e Simaxis – Marzio Lepri Torres del 7.3.2026, accedesse all'interno del recinto di gioco e dirigesse dalla panchina la squadra della società A.S.D. Marzio Lepri Torres, risultando anche indicato nella relativa distinta quale allenatore, nonostante gli fossero preclusi l'accesso e la direzione della squadra, per essergli stata in precedenza applicata, con decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0134/TFNSD-2025-2026 del 19.1.2026, il cui dispositivo n. 0113/TFNSD-2025-2026 è stato depositato e comunicato alle parti in data 8.1.2026, la sanzione della squalifica di 3 (tre) mesi che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare;

Luigi Paolo SANNIA, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. Marzio Lepri Torres, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione delle gare del Campionato di Eccellenza Femminile girone A del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. della stagione sportiva 2025-2026 Marzio Lepri Torres – Castello Cagliari dell'11.1.2026, Audax - Marzio Lepri Torres del 17.1.2026, Caprera - Marzio Lepri Torres del 25.1.2026, Marzio Lepri Torres – Alghero dell'1.2.2026, Gioventù Assemini Calcio - Marzio Lepri Torres del 21.2.2026, Marzio Lepri Torres – Calcio Tortoli dell'1.3.2026 e Simaxis – Marzio Lepri Torres del 7.3.2026, acceduto all'interno del recinto di gioco e diretto dalla panchina la squadra della società A.S.D. Marzio Lepri Torres, risultando anche indicato nella relativa distinta quale allenatore, nonostante gli fossero preclusi l'accesso e la direzione della squadra, per essergli stata in precedenza applicata, con decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0134/TFNSD-2025-2026 del 19.1.2026, il cui dispositivo n. 0113/TFNSD-2025-2026 è stato depositato e comunicato alle parti in data 8.1.2026, la sanzione della squalifica di 3 (tre) mesi che al tempo non aveva ancora ultimato di scontare;

ASD MARZIO LEPRI TORRES, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Antonello Milia e Luigi Paolo Sannia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonello MILIA,
 - Sig. Luigi Paolo SANNIA,
 - Società ASD MARZIO LEPRI TORRES, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonello Milia;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonello MILIA,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Luigi Paolo SANNIA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD MARZIO LEPRI TORRES;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò